N1244/10

SENTENZAN. 3601/08. CRON. 3624 REP. 4885

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO DELLA CAUSA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

.... fallife

Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile - riumto ne della Salerno - Prima Sezione - Prima Sezione - riumto ne della Salerno - riumto ne della Salerno - riumto ne della Salerno - riuma sezione - riumto ne della Salerno - riumto ne della Salerno - r

Dott. Francesco P. FERRARA presidente

Dott. Roberto RICCIARDI

giudice est.

Dott. Vito

COLUCCI

giudice

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il $4.4.2008\,$ al N° $3601/2008\,$ R.G.,

avente ad oggetto: respons. ammin. soc. fallita

e vertente

TRA

CURAT, FALLIM, S.R.L.

avv. Alexandra

E٠

avv. @ Nacion

contumace

letti gli artt. 281 sexies c.p.c. e 16, co. 5°, decr. leg. 17.1.2003 n. 5;

preso atto degli elementi di fatto della presente controversia, per come riportati negli atti giudiziali; letti gli atti di causa e, in particolare, le risultanze della consulenza tecnica redatta dal dr. Alfonso; lette le conclusioni in epigrafe riportate, osserva e rileva

quanto segue IL CASO.it

1) Con eccezione preliminare di merito, la convenuta costituita ha eccepito la prescrizione dell'azione proposta dalla curatela fallimentare, per decorrenza dei termini di cui all'art. 2949 c.c..

E' noto che per tale articolo l'azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori si prescrive in cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente per il soddisfacimento dei crediti (fra le tante Cass. nn. 20476/2008 e 941/2005), e con decorrenza da quando tale insufficienza si è palesata o si è resa oggettivamente conoscibile, attraverso, ad esempio, la lettura dei bilanci



depositati, i quali, tra l'altro, hanno anche la funzione di rendere nota a terzi la posizione economica della società (cfr. Trib.Napoli 12.9.2002).

E' altresì noto che tale principio non subisce deroghe, anche nelle ipotesi in cui la società sia stata dichiarata fallita e la relativa azione di responsabilità sia svolta dal curatore fallimentare per conto di tutto il ceto creditorio ex art. 146 l.f., il quale compendia le due azioni ordinarie ex artt. 2392 e 2394 c.c. (cfr. sul punto Cass. 25.7.1979 n.

4415). IL CASO.it

Sul punto, la Suprema Corte ha anche precisato che i creditori sociali, con la dichiarazione di fallimento, perdono la legittimazione ad esercitare l'azione di responsabilità, ma sono soggetti agli effetti della prescrizione maturata medio tempore, posto che la perdita della legittimazione attiva non è causa di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. n. 14961/2007).

La Cassazione ha anche avuto modo di precisare che, nelle ipotesi di fallimento della società, la decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni può anche essere anteriore alla dichiarazione di fallimento o all'epoca di accertamento dello stato di insolvenza, presupponendo soltanto che la insufficienza del patrimonio sociale — intesa come eccedenza delle passività sulle attività del



patrimonio netto o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori (cfr. Cass. n. 20476/2008).

Pertanto, alla luce di tali premesse di diritto va individuata l'epoca in cui il patrimonio della società si è rilevato insufficiente a soddisfare i debiti sociali, ed il momento in cui tale insufficienza sia stata oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali della companio, al fine di stabilire se la presente azione possa o meno ritenersi tempestiva.

IL CASO.it

Tanto premesso, rileva il Tribunale che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, il bilancio per l'anno 1998, approvato al 30.6.1999, si è concluso con un risultato negativo per lire 404.675.424, tale da azzerare del tutto il capitale sociale pen inferiore, e tale dunque da imporre gli adempimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. (liquidazione, trasformazione o rifinanziamento della società), i quali non risultano invece effettuati dalla amministratrice dell'epoca.

Ne consegue che il dies a quo, per stabilire se sia o meno decorso il termine prescrizionale, va individuato nel giugno 1999, ovvero quando, non solo il patrimonio sociale era divenuto insufficiente, tanto da imporre agli amministratori gli adempimenti di cui agli artt. 2446 e



2447 c.c., ma anche quando tale insufficienza era stata portata a conoscenza dei creditori attraverso la pubblicazione del bilancio approvato in tale data, mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Salemo, così come attesta il consulente di ufficio (cfr. pag. 21 della sua relazione).

Non sembra poi contestabile che la pubblicazione del bilancio rende conoscibile la condizione economica della società, atteso che la pubblicazione ha proprio una tale funzione, essendo i bilanci consultabili da chiunque ne abbia interesse.

IL CASO.it

Peraltro, la stessa mancata pubblicazione dei bilanci successivi, in uno alle risultanze negative dell'ultimo bilancio depositato, costituisce un evidente ulteriore sintomo delle difficoltà economiche in cui si trovava la soc.

Tanto premesso, rileva ora il Collegio che il primo atto di messa in mora è costituito proprio dal ricorso per sequestro conservativo proposto in data 12.10.2007 nei confronti di conseguenza che la presente azione deve ritenersi irrimediabilmente prescritta.

Invero, non è contestabile che la grave perdita riportata nel bilancio approvato nel giugno 1999, con conseguente



messo i creditori sociali nella condizione di avvedersi delle difficoltà economiche in cui versava la società; essi, pertanto, ben avrebbero potuto far valere le loro ragioni creditorie prima della dichiarazione di fallimento della confronti della amministratrice della società (sul punto, esattamente in termini, la già citata Cass. n. 20476/2008). Sul punto, infine, va ritenuto che ai fini della conoscibilità della crisi economica della società, appare del tutto irrilevante il fatto che la sua amministratrice, possibilità dagli artt. 2446 e 2447 c.c. . TL CASO.it

Pertanto, non può essere condivisa l'affermazione della difesa della curatela fallimentare, secondo la quale la crisi della società è divenuta conoscibile solo con la declaratoria di fallimento.

Del pari, non può essere condivisa la tesi della curatela, secondo la quale l'inizio della azione penale per bancarotta nei confronti delle amministratrici della società avrebbero allungato i termini di prescrizione, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 2947 c.c.

Invero, secondo quanto risulta agli atti, anche l'azione penale risulta iniziata oltre il quinquennio dal giugno 1999.

Inoltre, l'interruzione della prescrizione, per effetto della instaurazione del procedimento penale, presuppone la costituzione di parte civile da parte della curatela fallimentare, che non risulta invece presentata.

La domanda proposta dalla curatela del fallimento della s.r.l. pertanto, non può che essere disattesa, sia nei confronti della che della precedente amministratrice (peraltro, per quest'ultima va aggiunto che giammai si sarebbe potuto arrivare ad una pronunzia nei suoi confronti, sia per motivi di prescrizione, sia perchè le contestazioni mosse dal c.t.u. riguardano operazioni compiute dalla sola



4) Le spese giudiziali, sostenute dalla sola parte convenuta costituita soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

RIGETTA la domanda proposta dalla curatela del fallimento della s.r.l. , per intervenuta prescrizione dell'azione;





CONDANNA l'attrice al pagamento delle spese giudiziali sostenute dalla convenuta liquidandole in complessivi euro 2.050,00, di cui 1.960,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.a.p. ed il 12,50 % per spese generali; PONE a definitivo carico della curatela fallimentare le spese della consulenza tecnica di ufficio, secondo la liquidazione già operata in istruttoria.

Così deciso in Salerno in data (2.4. 201)

IL GIUDICE, ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Funzionario di Cancelleria Dott.ssa Eleonora frambardella

TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Deposituto in Concelleria il
2 5 MAG 2010

II FUNZIONARIO